

N. 1874 / 21 RON.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovigo

N. 38 / 2021 FAU.

N. 62 / 2021 R.G. SENT.

N. 47 / 2021 RGNC

N. 68 / 2021 R.G.P.

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

Dott.	Paola Di Francesco	Presidente
Dott.	Pierangela Congiu	Giudice
Dott.	Elisa Romagnoli	Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento n. 47/2021, promosso da AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE rappresentata e difesa dall'avv. Cinzia Tolomei

nei confronti di

PIANTA ALEXANDER (C.F. PNTLND73T10H620V), titolare dell'omonima impresa individuale, con sede legale in Rosolina (RO) Via Dei Salici n. 12, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Azzano Cantarutti

1. Con ricorso depositato in data 16.04.2021 AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (d'ora in poi AdER) chiedeva che fosse dichiarato il fallimento di Pianta Alexander, titolare dell'omonima impresa individuale.

L'istante deduceva di essere creditrice per complessivi € 6.861.898,35 e produceva a tal fine gli estratti di ruolo (co. 4), copia delle relate di notifica delle relative cartelle di pagamento (doc. 5-bis) e un prospetto riepilogativo recante i dati identificativi delle cartelle con l'indicazione dell'importo dovuto (doc. 5).

AdER precisava altresì che il recupero coattivo delle somme era stato infruttuoso, visti gli esiti dei pignoramenti presso terzi e mobiliari (cfr. doc. 6), ed evidenziava, da ultimo, la sussistenza di ulteriori debiti del Pianta verso enti diversi dall'Erario, per un ammontare complessivo di € 119.654,35 (cfr. doc. 7 - estratti di ruolo - e doc. 8 -

prospetto riepilogativo).

2. Fissata l'udienza per la convocazione del debitore alla data del 26.05.2021, poi differita al 10.06.2021, Pianta Alexander si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 17.05.2021, deducendo che:

- l'impresa individuale, costituita il 5.05.2014, aveva ad oggetto il "*commercio al minuto di bibite e prodotti alimentari non da banco*", ma non aveva in realtà mai operato né avuto dipendenti, sicché il debito erariale *ex adverso* dedotto risultava "inverosimile" e comunque riconducibile ad altre società di cui il Pianta era stato amministratore, vale a dire C.G.P. - Costruzioni Generali Pianta s.r.l. ed Ecological Trading s.r.l.;
- che C.G.P. - Costruzioni Generali Pianta s.r.l. era stata dichiarata fallita con sentenza n. 5/2011 del 25.01.2011 di questo Tribunale;
- che le quote di Ecological Trading s.r.l. intestate al Pianta erano state sequestrate dall'autorità giudiziaria nell'ambito del procedimento penale n. 1766/2014 per i reati di cui agli artt. 8 e 10 ter D.L.vo n. 74/2000 per imponibili relativi agli anni 2012 - 2013, procedimento conclusosi con l'assoluzione del resistente;
- che i debiti fiscali accumulati dalle due società erano stati notificati al Pianta quale "rappresentante per la notifica", ovvero quale legale rappresentante delle predette società;
- che, pertanto, il debito erariale non era riconducibile all'impresa individuale Pianta Alexander, ma a G.P. - Costruzioni Generali Pianta s.r.l. e ad Ecological Trading s.r.l.

Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.

3. Sciogliendo la riserva assunta all'udienza prefallimentare del 10.06.2021, nella quale la ricorrente contestava tutto quanto *ex adverso* dedotto riportandosi al proprio ricorso, il Giudice Delegato concedeva ad AdER termine per il deposito di una memoria (e al resistente per una replica), al fine di chiarire se i crediti dedotti nell'istanza di

fallimento fossero riferibili alle società C.G.P. Costruzioni Generali Pianta s.r.l. ed Ecological Trading s.r.l. o a Pianta Alexander.

4. Con memoria depositata in data 15.07.2021 AdER evidenziava che i carichi tributari erano tutti riferiti al contribuente Pianta Alexander quale persona fisica (*"come si evince anche dalle annotazioni indicate nell'allegata lista e dal dettaglio dei due accertamenti, che seppur notificati personalmente al contribuente non risultano mai essere stati impugnati, con conseguente cristallizzazione del credito. Dal prospetto allegato emerge chiaramente che le cartelle esattoriali, analiticamente indicate, attengono ad imposte di registro quale persona fisica così come gli avvisi di accertamento n. 69913009907214002000 e n. 6991401182449008000, rispettivamente notificati in data 13/11/2012 e 16/9/2014, sono riferiti alla persona fisica Pianta Alexander"*), ed insisteva per l'accoglimento del ricorso.

Il resistente, con memoria di replica depositata il 27.07.2021, osservava che AdER non aveva fornito la prova *"né del credito azionato né dell'avvenuta notifica degli accertamenti"*, insistendo per il rigetto del ricorso per la dichiarazione di fallimento.

5. All'udienza prefallimentare dell'11.08.2021 il Pianta precisava che parte dei debiti erariali, dell'importo di € 290.067,00 ed € 281.317,00 (cfr. pag. 4 memoria difensiva), erano riferibili a Ecologica Trading s.r.l., mentre gli ulteriori debiti erariali *"potrebbero verosimilmente essere riferibili alla CGP Costruzioni Generali Pianta"*.

Ribadiva che, in ogni caso, i debiti relativi agli avvisi di accertamento dedotti da AdER, quand'anche riferibili alla persona fisica Pianta Alexander, avevano ad oggetto anni di imposta (2008 e 2009) antecedenti alla costituzione dell'impresa individuale (2014), con la conseguenza che tale debito erariale non poteva comportare l'assoggettabilità dell'impresa individuale al fallimento.

La ricorrente contestava tali assunti, sottolineando la "confusione" dei patrimoni fra la persona fisica e l'impresa individuale, ed insisteva per l'accoglimento del ricorso.

6. Ciò premesso, deve osservarsi che il debito erariale dedotto dalla ricorrente attiene,



sostanzialmente per la sua totalità, a due avvisi di accertamento: il n. 69913009907214002000 (per € 3.053.732,95) e il n. 6991401182449008000 (per €3.804.626,56), rispettivamente notificati al Pianta in data 13.11.2012 e 16.09.2014.

Per entrambi sono stati prodotti gli estratti di ruolo, che costituiscono *“la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria”* e pertanto formano *“idonea prova della entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale ivi indicata”* (cfr. Cass. ordinanza n. 11028/2018), oltre alla copia delle relate di notifiche delle cartelle (doc. 5-bis).

Come evidenziato dal resistente, le cartelle di pagamento si riferiscono agli anni di imposta 2008 e 2009.

Il Pianta ha poi ricondotto parte del debito erariale dedotto (€ 290.067,00 ed € 281.317,00) a Ecologica Trading s.r.l.

Tale assunto difensivo, oltre ad essere contraddetto dall'evidenza formale delle cartelle di pagamento (intestate a Pianta Alexander, senza che sia evincibile alcun riferimento né a Ecologica Trading s.r.l. né a G.P. - Costruzioni Generali Pianta s.r.l.), è smentito dalle stesse dichiarazioni del resistente, che nella memoria difensiva riferisce i predetti importi agli anni di imposta 2012 e 2013 (*“Veniva altresì avviato a carico di Alexander Pianta, sempre quale legale rappresentante di Ecological Trading s.r.l., il procedimento penale n. 1766/2014 per i reati p. e p. dagli artt. 8 e 10 ter D.L.vo 74/2000 con riferimento agli imponibili relativi agli anni 2012 e 2013, rispettivamente di €. 1.347.817,36 e di €. 1.309.073,40, con evasione d'imposta per €. 290.067,00 ed €. 281.317,00”*).

In altri termini, l'asserita coincidenza di una parte, oltretutto marginale, dei debiti erariali dedotti con quelli riferibili a Ecologica Trading s.r.l. appare destituita di fondamento.

Le deduzioni in ordine alla *“verosimile riferibilità”* degli ulteriori debiti erariali alla G.P. - Costruzioni Generali Pianta s.r.l. sono invece del tutto generiche, né supportate da alcun riscontro documentale.

Parte resistente ha inoltre sostenuto che i crediti erariali, benché riferibili allo stesso Pianta, siccome maturati ben prima dell'inizio della sua attività imprenditoriale, non potrebbero comportarne il fallimento.

Tale tesi non appare condivisibile.

La Suprema Corte ha chiarito che, ai fini della sussistenza del presupposto dell'insolvenza, l'ordinamento italiano non distingue tra i debiti di un imprenditore individuale, in ragione della natura civile o commerciale di essi, in quanto non consente limitazioni della garanzia patrimoniale in funzione della causa sottesa alle obbligazioni contratte, tutte ugualmente rilevanti sotto il profilo dell'esposizione del debitore al fallimento; solo l'alterità soggettiva (ad esempio, in caso di impresa gestita tramite una società di capitale unipersonale) introduce un criterio diverso di imputazione dei rapporti obbligatori, in base al principio dell'autonomia patrimoniale perfetta (nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso avverso la sentenza, che aveva ritenuto raggiunto il limite di indebitamento richiesto dall'art. 1 della legge fall., nonostante la dedotta natura civile e non commerciale del debito costituito da fidejussioni rilasciate prima dell'inizio dell'attività imprenditoriale: cfr. Cass. civ. n. 8930/2012; nello stesso senso, più recente, Cass. civ. n. 1466/2019).

Conseguentemente, ai fini della verifica del superamento o meno dei requisiti di cui all'art. 1, secondo comma, lett. c), L.F., non è consentito escludere dal computo i debiti contratti dal Pianta per cause estranee all'esercizio dell'attività d'impresa.

Le considerazioni che precedono sono assorbenti rispetto alla sussistenza dei requisiti di fallibilità di cui all'art. 1, comma secondo, L.F., atteso che, quand'anche fosse vero che l'impresa individuale Pianta Alexander non ha mai concretamente operato, non realizzando alcun ricavo ed essendo priva di attivo patrimoniale, è sufficiente il superamento della soglia di cui all'art. 1 co. 1 lett. C per decretarne l'insussistenza delle condizioni di esonero dal fallimento.

Lo stato di insolvenza è manifesto, in considerazione dell'assenza di attivo e della rilevante entità del credito erariale.

P. Q. M.

dichiara il fallimento di **PIANTA ALEXANDER (C.F. PNTLND73T10H620V)**

quale titolare dell'omonima impresa individuale, con sede legale in Rosolina
(RO) Via Dei Salici n. 12

NOMINA

Giudice Delegato la dr.ssa Elisa Romagnoli e Curatore il **Dr. Paolo Loato**, individuato in base alle caratteristiche ed attitudini professionali emergenti dai precedenti analoghi incarichi svolti presso questo Tribunale, adeguate alle caratteristiche della procedura prevedibili in base ai dati sin qui acquisiti, nonché dalle relazioni depositate ai sensi dell'art. 33, V comma L.F.

ORDINA

al legale rappresentante della fallita di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella Cancelleria fallimentare di questo Tribunale

DISPONE

che il curatore proceda, ai sensi dell'art. 84 della L.F., all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli altri beni della fallita ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma del successivo art. 87 L.F.

FISSA

il giorno **12.01.2022 ad ore 11:30** per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del fallito, termine perentorio fino a trenta giorni prima della data dell'adunanza di cui sopra per la trasmissione delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o

rivendicazione di beni mobili e immobili all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 92 L.F., avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 101 della L.F.

DISPONE

che della sentenza sia effettuata notifica al debitore a cura della Cancelleria entro il giorno successivo al deposito ai sensi dell'art. 137 c.p.c. ed eventualmente presso il domicilio eletto dal medesimo, nonché comunicazione per estratto al Curatore ed al creditore istante ai sensi dell'art. 136 c.p.c.

che la presente pronuncia sia annotata al Registro delle Imprese ove l'impresa ha sede legale e che a tale fine il Cancelliere provveda, nel giorno successivo al deposito della sentenza, alla trasmissione in via telematica dell'estratto della pronuncia al predetto ufficio

AUTORIZZA

la prenotazione a debito ex art. 146 T.U. 115/02.

Rovigo, così deciso nella camera di consiglio del 8.09.2021

Il Giudice Estensore
Elisa Romagnoli

Il Presidente
Paola Di Francesco

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Rovigo il 14 SET 2021
ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Maristella Mori

